COSTITUZIONE CONSIGLIO DELLA NUOVA CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE 2015-2020

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

Principali riferimenti normativi

- Legge 580/1993 "Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal d.lgs. 23/2010.
- **D.lgs. 23/2010** "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99".
- Legge 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".
- **Decreto Ministero Sviluppo economico 155/2011** "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23".
- **Decreto Ministero Sviluppo economico 156/2011** "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23".
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 ottobre 2014.
- Decreto direttoriale del MISE del 6 novembre 2014;
- **Determinazione del commissario ad acta** per la costituzione della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare **n. 1 del 9/12/2014**.
- Circolari interpretative e pareri del Ministero dello sviluppo economico.

Le novità introdotte con la riforma di cui al D. Lgs. 23/2010

CONSIGLIO	Variazione nella composizione e nei parametri per l'assegnazione dei Consiglieri ai settori rappresentati.
	Il numero dei Consiglieri passa da 32 a 33 in seguito all'aggiunta di un rappresentante dei liberi professionisti.
	Oltre ai parametri già previsti (numero delle imprese, indice di occupazione e valore aggiunto) deve essere considerato il diritto annuale versato .
GIUNTA	Il D.L. 78/2010 aveva imposto alle CCIAA di ridurre a 5 il numero massimo di componenti.
	Tale limite è stato successivamente superato dalla Legge 180/2011 con la quale è stato previsto che il numero di componenti non possa essere superiore ad un terzo dei Consiglieri.
CONSULTA	Istituita la "Consulta dei liberi professionisti" (art. 18 Statuto camerale - Regolamento Consulta
	approvato con delibera consiliare n. 4 del 30/4/2014). Ne fanno parte:
	i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione provinciale (ordini con
	struttura provinciale)
	i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di
	professioni (individuate mediante avviso pubblicato all'albo camerale).
	La Consulta:
	- designa il consigliere camerale in rappresentanza dei liberi professionisti
	- esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della CCIAA.

PARI

OPPORTUNITA'

L'art. 3, comma 2, della legge 580/93 dispone che lo statuto assicuri **condizioni di pari opportunità tra uomo e donna** (art. 10 Statuto camerale).

La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

Consiglio camerale: si applicano le previsioni dell'art. 10, comma 6, del D.M. 156/2011 (art. 10, c. 2 Statuto camerale: in sede di designazione le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri).

Giunta: è garantita la presenza di genere diverso da quello prevalente (art. 10, c. 3 Statuto camerale).

Organi collegiali di enti e aziende dipendenti: nell'indicazione di più nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri (art. 10, c. 4 Statuto camerale).

Collegio dei Revisori dei Conti: viene richiesta ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi (art. 10, c. 5 Statuto camerale).

ITER PRELIMINARE

PER LA COSTITUZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO CAMERALE

- 1. Con delibera del Consiglio della Camera di Commercio di Venezia n. 7 del 30 luglio 2014 e con delibera del Consiglio della Camera di Commercio di Rovigo n. 10 del 30 luglio 2014 è stato proposto l'accorpamento delle due Camera di Commercio.
- 2. Il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 23 ottobre 2014 ha istituito la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare.
- 3. Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale del 6 novembre 2014, ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, i dati economici per l'anno 2013 della costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare.
- 4. Il Commissario ad acta con provvedimento n. 1 del 9/12/2014 determina il numero dei Consiglieri spettanti a ciascun settore. (norma statutaria di composizione del nuovo consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge 580/1993 e s.m.i.).

CRONOPROGRAMMA COSTITUZIONE CONSIGLIO

LUNEDI' 22 DICEMBRE 2014	Il Commissario ad acta provvede a
	□ pubblicare all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale delle Camere di Commercio di Venezia e di Rovigo l'avviso di avvio della procedura di costituzione del nuovo Consiglio
	□ comunicare al Presidente della Giunta Regionale l'avvio del procedimento
	(art. 2 c. 1 D.M. 156/2011)
ENTRO LUNEDI' 2 FEBBRAIO 2015	Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori di Venezia e di Rovigo fanno
(40 gg. dalla pubblicazione dell'avviso)	pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e le informazioni sul grado della loro rappresentatività.
	(art. 2 c. 2 D.M. 156/2011)
INDICATIVAMENTE ENTRO IL 5 MARZO 2015	Il Commissario ad acta, previa verifica della loro regolarità, trasmette al Presidente della Giunta Regionale i documenti acquisiti.
(30 gg. dalla presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni che intendono concorrere alla procedura)	(art. 5 c. 3 D.M. 156/2011)
N.B. E' ammessa eventuale PROROGA DI 10-15 GG. motivandola in apposita nota alla Regione da spedire alla scadenza del 4/5 marzo.	
INDICATIVAMENTE ENTRO IL 15 APRILE	Il Presidente della Giunta Regionale:
2015	□ rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale
(30 gg. dalla ricezione della documentazione)	☐ individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro gruppi, cui compete la designazione dei

N.B. eventuale PROROGA DI 10 GG da parte della Regione Veneto.	componenti nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero ☐ determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta effettuare la designazione ☐ notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione ☐ richiede al presidente della consulta (interprovinciale) il nominativo designato in seno al Consiglio camerale. (art. 9 c. 1 lett. a), b), c), d), e) D.M. 156/2011)
INDICATIVAMENTE ENTRO IL 25 MAGGIO 2015	Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché il Presidente della Consulta, comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei consiglieri di loro spettanza.
(30 gg. dalle notifiche di	(art. 10 c.1 D.M. 156/2011)
cui all'art. 9 comma 1 lett. d) e dalla	
richiesta di designazione da parte del	
Presidente della Consulta ai sensi	
dell'art. 9 comma 1 lett. e)	
INDICATIVAMENTE ENTRO META' GIUGNO 2015	Il Presidente della Giunta Regionale, previa verifica del possesso dei requisiti, nomina con proprio decreto (notificato agli interessati entro i 10 gg. successivi) i consiglieri e dispone la prima convocazione del Consiglio per la nomina del Presidente.
	(art. 10 c. 2 e c. 4 D.M. 156/2011)
1 LUGLIO - 16 LUGLIO 2015	INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO, COSTITUZIONE CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO DELTA-LAGUNARE

NB: Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 ottobre 2014 i Consigli delle camere di commercio di Venezia e Rovigo decadono a decorrere dalla data di insediamento del consiglio camerale della **CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO DELTA-LAGUNARE**

Definizione dei settori (all. A, art. 2, comma 1, D.M. 155/2011)

Agricoltura	A Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria	B Estrazione dei minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F Costruzioni
Commercio	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli
Turismo	I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
Trasporti e	H Trasporto e magazzinaggio
Spedizioni	
Credito	K64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari
Assicurazioni	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione K663 Attività di gestione dei fondi
Servizi alle	J Servizi di informazione e comunicazione L attività immobiliari M attività professionali, scientifiche e tecniche N
imprese	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Altri settori	P Istruzione Q Sanità e assistenza sociale R Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento S Altre attività di servizi T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

N.B.: il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993 (art. 2, c. 2 D.M. 156/2011).

Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle <u>Organizzazioni imprenditoriali</u>

Possono partecipare alla procedura le **«organizzazioni imprenditoriali»** dei territori provinciali di Venezia e Rovigo che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL
- organizzazioni imprenditoriali **operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni** prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio camerale (DM 156/2011 art. 2 c. 2).

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere secondo l'Allegato A del D.M. n. 156/2011.

Le organizzazioni imprenditoriali interessate devono far pervenire alla Camera di Commercio entro il 2 febbraio 2015 a pena di esclusione dal procedimento:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell'**Allegato A** al DM 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando **copia del verbale di nomina**;
- se la dichiarazione non viene sottoscritta dal legale rappresentante alla presenza del funzionario che la riceve deve essere prodotta copia non autenticata di un **documento di identità del legale rappresentante**;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell'**Allegato B** al DM 156/2011 sottoscritta dal legale rappresentante contenente gli **elenchi delle imprese associate** (<u>da depositare esclusivamente su supporto digitale</u>)
- eventuale **dichiarazione di apparentamento** secondo lo schema dell'**Allegato E** al DM 156/2011 (DM 156/2011 artt. 2, 4), con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.

La documentazione, contenuta in plico sigillato, può essere:

consegnata alla Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare presso Camera di Commercio di Venezia, Ufficio Segreteria Generale, San Marco 2032, entro e non oltre le ore 17,00 del 2 febbraio 2015,

oppure

trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite poste italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti) all'indirizzo Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare presso Camera di Commercio di Venezia – Ufficio Segreteria Generale – San Marco 2032 – 30124 VENEZIA.

La documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del 2 febbraio 2015 e non sarà considerata, ai fini del rispetto del termine indicato, la data di spedizione della raccomandata (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

ATTENZIONE: Il plico deve recare all'esterno - oltre a intestazione e indirizzo del mittente - la seguente dicitura:

"Costituzione del consiglio della Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare – SETTORE.....- TERMINE 2/2/2015".

NON E' CONSENTITO l'invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012)

Allegato A al D.M. n. 156/2011

Informazioni sull'organizzazione imprenditoriale

(<u>da presentarsi in forma cartacea</u>)

- 1) informazioni documentate (<u>allegare COPIA STATUTO</u> con l'indicazione della data di approvazione e <u>COPIA ATTO COSTITUTIVO</u> anche nazionale purché sia prevista la territorialità) in merito alla **natura e alle finalità** di tutela e promozione degli interessi degli associati;
- 2) informazioni in merito ad **ampiezza e diffusione** delle strutture operative (si intendono i dati relativi alla sede provinciale, agli sportelli, ai recapiti per i quali è necessario indicare indirizzo e numero di telefono, giorni definiti e orari di apertura, personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività; allegare documentazione a supporto);
- 3) informazioni in merito ai **servizi resi ed attività svolta** nella circoscrizione (rassegna stampa, brochures, relazioni, sito internet, ecc; allegare documentazione a supporto);
- 4) il **numero imprese iscritte al 31 dicembre 2013** purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione;
- 5) solo per le società in forma cooperativa, il **numero di soci** delle società cooperative aderenti al 31 dicembre 2013;
- 6) il **numero degli occupati** nelle imprese al 31 dicembre 2013, distinti per categoria con indicazione della fonte da cui sono stati tratti;
- 7) l'**attestazione** che l'organizzazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL.

NUMERO DI	Numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese (sede legale), delle sedi
IMPRESE	secondarie e delle unità locali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di
	Commercio iscritte o annotate nel Registro delle imprese/REA operanti nel settore per cui
	l'organizzazione partecipa alla procedura. (art. 1 c. 1 lett. f D.M. 156/2011)
	Le imprese devono essere iscritte all'organizzazione a norma dello statuto della stessa alla data del
	31 dicembre 2013.
	Nell'ultimo biennio devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione.
	(art. 2 c. 2 lett. b D.M. 156/2011)
NUMERO SOCI	Per il settore delle società in forma cooperativa deve essere indicato anche il numero dei soci delle
COOPERATIVE	cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2013 (a parità di indice di rappresentatività,
	l'autonoma rappresentanza è assicurata all'organizzazione che presenta il più elevato numero di
	soci).
	(art. 9 c. 5 D.M. 156/2011 - Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)
NUMERO DI	Per il numero di occupati si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese
OCCUPATI	associate all'organizzazione.
	(art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011)
	Per occupati si intendono (e vanno indicati distintamente):

- titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera
- familiari, coadiuvanti
- dipendenti

Tra i dipendenti sono da ricomprendere i lavoratori dipendenti anche se responsabili della gestione di imprese:

- dirigenti, quadri, impiegati, operai a tempo pieno, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali, lavoratori con contratto di formazione e lavoro, lavoratori con contratto a termine, lavoratori in Cassa integrazione, soci di cooperativa iscritti a libro paga, associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivi in cambio di una remunerazione e/o formazione

Tra i dipendenti sono da escludere:

- soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), lavoratori interinali, soci e membri del Consiglio di amministrazione remunerati con fattura, volontari.

Le persone occupate vanno calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno 2013, pertanto: un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere indicato come unità di lavoro intera; per i dipendenti stagionali le frazioni di lavoro sono ricavate dividendo i giorni/mesi lavorativi prestati per il totale dei giorni/mesi nell'anno.

(art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011)
La medesima procedura verrà utilizzata per i dipendenti part-time.
più vicina.
Le frazioni andranno sommate per individuare le unità di lavoro, approssimandosi il risultato all'unità

Allegato B al D.M. n. 156/2011 Elenco delle imprese associate

L'allegato B deve contenere l'elenco delle imprese associate al 31 dicembre 2013 e deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante in duplice copia:

- 1. **su supporto digitale non riscrivibile** (CD-ROM, DVD-ROM) contenente il file elenco di tutte le imprese associate in **formato foglio elettronico (.xls)**.
- 2. **su un ulteriore supporto digitale non riscrivibile** contenente copia di tale elenco in **formato PDF/A** (.pdf). Gli elenchi possono essere presentati seguendo una delle seguenti modalità:
- 1. I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi in busta chiusa sigillata recante la dicitura "allegato B".

Tutti i file contenuti nei due supporti devono essere firmati digitalmente (<u>procedura consigliata</u>, totale 2 buste, una interna all'altra)

oppure

2. I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi previa **crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dal Commissario ad acta** e resa nota tramite pubblicazione sul sito

internet istituzionale delle Camere di Commercio di Venezia e di Rovigo. Tutti i file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati. Per la crittografia saranno fornite istruzioni dettagliate sui siti www.ve.camcom.gov.it e www.ro.camcom.it alla voce "Costituzione Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare".

Partecipazione per più settori

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in un solo settore

L'organizzazione deve segnalare **esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore economico**, identificate sulla base di uno dei codici ATECO 2007 iscritti nel Registro imprese (non necessariamente il codice principale).

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in più settori

In tali casi l'organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati **in modo distinto per ciascun settore** (DM 156/2011 art. 2, c.5) (*plichi separati*).

In ogni caso **l'impresa associata va conteggiata in un unico settore**: non è possibile utilizzare la stessa impresa che svolge attività promiscua in due settori diversi (**divieto di duplicazioni**) (DM 156/2011 art. 2, c.5).

Deve presentare la modulistica (Allegato A, Allegato B) **distintamente** per ogni settore di interesse (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011) (*plichi separati*).

DUPLICAZIONI DI IMPRESE

Imprese che svolgono più attività

Divieto di duplicazione all'interno della medesima organizzazione. L'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua (è possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività ai fini del conteggio) (DM 156/2011 art. 2, c.5 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Imprese iscritte a più associazioni

Duplicazione ammessa. Vengono considerate **tutte le imprese validamente dichiarate** dalle singole organizzazioni, anche se questo comporta conteggiare più volte l'impresa regolarmente iscritta a più di una organizzazione (pluralismo associativo) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Imprese iscritte a più associazioni apparentate

Duplicazione ammessa come nel caso precedente.

Tuttavia non possono essere considerati apparentamenti validi quelli **riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura:** un'impresa che risulti iscritta sia all'organizzazione imprenditoriale che ad una ulteriore organizzazione emanazione della prima (costituita ad esempio da una sua struttura territoriale o settoriale) dovrà essere conteggiata una sola volta (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

PICCOLE IMPRESE

All'interno del Consiglio, nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese (Legge 580/1993 art. 10 c. 5).

Si intendono piccole imprese

- per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati
- per il settore del **commercio** le imprese iscritte nella sezione speciale dei **piccoli imprenditori** del registro delle imprese
- per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

(D.M. 156/2011 art . 1 c. 1 lett. I).

Qualora un'organizzazione (nei settori di cui sopra) intenda partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve:

fornire le relative notizie e dati indicando il dato complessivo delle imprese associate e quello relativo alle sole piccole imprese utilizzando l'«Allegato A integrato con piccole imprese» e due elenchi di cui all'«Allegato B» (uno complessivo e uno per le piccole imprese) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

ARTIGIANATO E COOPERAZIONE

Settore Artigianato

Le imprese artigiane svolgenti esclusivamente attività nei settori

- Credito (settori ATECO K64, K661)
- Assicurazioni (settori ATECO K65, K662, K663)
- Servizi alle imprese (settori ATECO J, L, M, N)
- Trasporti e Spedizioni (settore ATECO H)
- Turismo (settore ATECO I)

non possono essere indicate ai fini dell'assegnazione dei seggi per il settore dell'artigianato (DM 155/2011 art. 4 c. 1 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Settore Cooperazione

Le società cooperative svolgenti esclusivamente attività nei settori sopra indicati non possono essere utilizzate ai fini dell'assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione (DM 155/2011 art. 4 c. 1).

Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle <u>Organizzazioni sindacali e Associazione dei consumatori</u> (Allegati C e D al D.M. n. 156/2011)

Anche le **organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori** fanno pervenire, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge 580/1993, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, le seguenti informazioni:

- Rappresentatività, ampiezza e diffusione delle strutture operative, servizi resi, attività svolta secondo lo schema di cui all'Allegato C al DM 156/2011 (allegare documentazione a supporto, v. all. 1)
- **Elenco iscritti al 31/12/2013** (esclusi i pensionati nel caso di organizzazioni sindacali) redatto secondo lo schema di cui all'**Allegato D** al DM 156/2011 e presentato su apposito supporto digitale in formato PDF/A con una delle seguenti modalità:
 - 1. I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi in **busta chiusa sigillata** recante la dicitura "allegato D". I file contenuti nel supporto devono essere firmati digitalmente (<u>procedura consigliata</u>, totale 2 buste, una interna all'altra)

oppure

2. I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi previa crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dal Commissario ad acta e resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale delle Camere di Commercio di Venezia e di Rovigo. Tutti i file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati. Per la crittografia saranno fornite istruzioni dettagliate sui siti www.ve.camcom.gov.it e www.ro.camcom.it alla voce "Costituzione Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare".

• Eventuale dichiarazione di apparentamento di cui all'Allegato E al DM 156/2011, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.

La documentazione, contenuta in plico sigillato, può essere:

consegnata alla Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare presso Camera di Commercio di Venezia, Ufficio Segreteria Generale, San Marco 2032, entro e non oltre le ore 17,00 del 2 febbraio 2015,

oppure

trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite poste italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti) all'indirizzo Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare presso Camera di Commercio di Venezia – Ufficio Segreteria Generale – San Marco 2032 – 30124 VENEZIA.

La documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del 2 febbraio 2015 e non sarà considerata, ai fini del rispetto del termine indicato, la data di spedizione della raccomandata (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

ATTENZIONE: Il plico deve recare all'esterno – oltre a intestazione e indirizzo del mittente – la seguente dicitura:

"Costituzione del consiglio della Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare – SETTORE.....- TERMINE 2/2/2015".

NON E' CONSENTITO l'invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012)

Allegato E al D.M. n. 156/2011 <u>Apparentamento</u>

Due o più Organizzazioni imprenditoriali, due o più Organizzazioni sindacali, due o più Associazioni dei consumatori ANCHE APPARTENENTI ALLA MEDESIMA COONFEDERAZIONE NAZIONALE ma con rappresentanze provinciali differenti tra i territori di Venezia e Rovigo possono concorrere congiuntamente tra loro all'assegnazione della rappresentanza in seno al Consiglio.

A tal fine devono far pervenire alla Camera di Commercio entro il 2 febbraio 2015 una dichiarazione contenente l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio camerale:

- redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema dell'Allegato E al D.M. n.156/11
- sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.
- presentata contestualmente agli allegati A e B (per le Organizzazioni imprenditoriali) oppure C e D (per Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei consumatori).

Scioglimento dell'apparentamento

- **Scioglimento volontario:** qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. a).
- **Scioglimento ex lege:** qualora nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento oppure vengono formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. b, c).

Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto (DM 156/2011 art. 6, c. 2).

Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della Giunta Regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione (DM 156/2011 art. 6, c. 3).

Casi di irricevibilità /esclusione dal procedimento

- nel caso di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà **non redatta secondo lo schema** di cui all'allegato A (DM 156/2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1)
- nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere in apparentamento **non presentino i dati disgiuntamente** come previsto dall'art. 12, comma 2, della Legge 580/1993 (DM 156/2011 art. 4 c. 3)
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del DM 156/2011 siano affetti da **irregolarità** non sanabili (DM 156/2011 art. 5 c. 2).
- mancato rispetto del termine (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e cioè lunedì 2 febbraio 2015) per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli allegati A e C) sottoscritta dal legale rappresentante (DM 156/ 2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1)
- mancata presentazione, unitamente alla dichiarazione precedente, dell'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui agli allegati B o D (DM 156/ 2011 art. 2, c. 3 e art. 3, c.2).
- nel caso di apparentamento, mancata presentazione nei termini della dichiarazione **redatta secondo lo schema di cui** all'Allegato E (DM 156/ 2011 art. 4, c. 1)
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione **entro il termine di 10 gg dalla richiesta** (DM 156/ 2011 art. 5, c. 1 e 2 Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Provvedimenti di irricevibilità o esclusione

Il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.

Avverso è possibile esperire **esclusivamente ricorso al TAR** o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(DM 156/2011 art. 5 c. 2 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

N.B.: Rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati (DM 156/ 2011 art. 5, c. 4).